

in modo alcuno, che per via & mezzo di strumenti Schiauinati, cio è passati almeno dauanti a vno schiaiuino & a vn' segretario della terra, che il Senato rappresentano, & così tali contratti a libri publici registrano. Et per procedere cautamente nelle compere de detti stabili, ci sono bonissimi & espediti ordini, talche in capo a quindici, o sedici mesi al piu lungo, il comperatore fatti li debiti atti, & cirimonie vien' sicuro della cosa cōperata, in modo che mai per tempo alcuno gli puo esser' messa in compromesso, o per essa cosa alcuna addimandatagli. Così mediante questi ordini il venditore troua prestamente da vendere il suo, & il comperatore facilmente assicura la sua compera, che non bisogna cautione, piaggi o, altri maleuadori per la cosa venduta; come s'vsa in alcune altre Prouincie: Ma si bene li beni mobili, per facilitare i negocij, come mercantie, oblighi, & cedole fatte per notaio, o di mane priuate si possono vendere, impegnare, & contrattare per ogni via, sia per iscrittura publica, o priuata.

I contratti de maritaggi sono diuersi, secondo che le parti fra loro si accordano; & prima quando padre, o madre maritā le figliuole, da ordinariamente al genero qualche somma di danari alla mano; sopra la dote a buon' conto, senza pero escludere esse figliuole dell' heredità. Poscia alla morte del padre & della madre defalcate quelle somme state date, & riseruati i feudi nel modo gia mētionato, si diuide la heredità ( come di sopra si disse ) fra i figliuoli maschi & le femmine per eguale portione: Similmente huomini & donne, quando sono liberi di se, fanno fra loro varij cōtratti di mariaggio, secondo che a loro pare & piace. Sara vn' huomo ricco, che fara doario alla moglie di qualche somma di danari in caso, che egli innanzi a lei morisse, & così morendo, essa non hara poi altro del marito, che quel' doario, insieme con la sua dote: Parimente la donna farà simile, o dissimile dono al marito con le medesime conditioni. Ma se non fanno patti fra loro, come della maggior' parte de maritaggi accade, quando l'vna o, l'altra parte si muore, viano fra il viuento & i figliuoli, & se figliuoli non vi sono, fra li piu prossimi parenti del morto, diuidere per meta tutti li beni mobili & i beni conquistati, tato mobili che immobili, eccetto i feudi, di quali si dispone nel modo & forma gia descritto poco indietro. Et parimente si diuidono per meta, tutte le case, & heritaggi contenuti nel distretto d' Anuersa, infino alle gia dette baglie; & così tutte le rendite vegnēti dall' vna, & dall' altra parte, alienate tanto per riscattamento, che per venditione, o cambio. Ma le rendite, & similmente tutti altri

beni